



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 – 19 APRILE 2022

Riunione del 06 aprile 2022

43.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. Francesco MAGNO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

a seguito del deferimento della procura federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico dell'atleta:

***Sig. Francesco Magno**, per essersi rifiutato di sottoporsi alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica relativo alla stagione sportiva 2021/2022, nonostante il formale invito ricevuto dalla ASD Geda Volley Trani, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 10 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.*

oooooooooooooooo

Ricevuto l'atto di deferimento, il Tribunale deliberava di procedere e convocava il sig. Magno per l'udienza del 6 Aprile 2022, da tenersi in modalità videoconferenza stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

All'udienza comparivano, il sostituto procuratore federale Avv. Mario Tobia, nonché l'Avv. M. Magistro per il sig. Magno.

Il rappresentante della Procura federale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta con conseguente irrogazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre. L'Avv. Magistro si riportava alla memoria difensiva depositata chiedendo il non luogo a procedere e, in via gradata, il riconoscimento delle attenuanti generiche.



All'esito della discussione e della camera di consiglio il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito della motivazione entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 2 novembre 2021, trasmesso a mezzo PEC dal Presidente del sodalizio ASD Geda Volley Trani alla Procura Federale, con il quale si denunciava il comportamento dell'atleta Magno Francesco, reo di non aver adempiuto all'obbligo di sottoporsi a visita medica per il rinnovo del certificato.

Acquisita la prova dell'avvenuta convocazione dell'atleta per l'espletamento della visita e stante il denunciato rifiuto dello stesso di sottoporsi a visita, la Procura ravvisava nella descritta condotta la palese violazione della normativa. Acquisita una memoria difensiva a ministero dell'Avv. M. Magistro nonché disposta la richiesta audizione dell'atleta, l'Ufficio delle Procura, non ritenendo fondate le argomentazioni difensive del sig. Magno, formalizzava il deferimento dello stesso dinanzi questo Tribunale.

* * * * *

Appare opportuno preliminarmente respingere la tesi difensiva secondo la quale il presente giudizio sarebbe "identico" ad altro procedimento disciplinare iscritto al carico dell'atleta Magno - con le note conseguenze in ordine ad un eventuale *bis in idem*.

Ed invero, il "precedente" richiamato dalla difesa dell'atleta, se pur originato da esposto presentato dal medesimo sodalizio vincolante, attiene a fattispecie (i.e. condotta del tesserato) affatto diversa da quella che ci occupa ove si contesta il rifiuto di sottoporsi alla visita medica volta all'ottenimento del certificato di idoneità sportiva agonistica relativo alla stagione sportiva 2021/2022.

Sul punto ritiene il Tribunale che non vi siano dubbi sulla sussistenza della condotta ascritta all'atleta incolpato il quale, al netto dei rilievi evidenziati dal difensore solo in sede di udienza che non possono assurgere a scriminanti nel procedimento disciplinare e che possono tutt'al più rilevare ad altri fini, di fatto non ha adempiuto a quanto richiesto loro dal sodalizio di appartenenza e ciò ha fatto con piena consapevolezza, come desumibile dalla espressa rappresentazione che "*Il sig. Magno, in questo momento di emergenza sanitaria non vuole giocare a pallavolo*".

La circostanza poi che al momento della richiesta l'atleta fosse ancora coperto dal precedente certificato di idoneità (valido fino al 13.9.2021) non può assurgere a



scriminante, legittimando tutt'al più la richiesta di slittamento della visita e non certo il rifiuto di adempiere.

Per altri versi, attesa la giovane età dell'atleta, ritiene il Tribunale che la circostanza della vigenza del precedente certificato possa aver ingenerato nello stesso la convinzione di non esser tenuto a sottoporsi a visita alla data indicata dal sodalizio, proprio perché ancora coperto dalla precedente certificazione di idoneità.

Riconosciuta tale circostanza attenuante, il Tribunale delibera di irrogare la sanzione di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere all'atleta Francesco Magno la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due).

Roma, 15 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 19 aprile 2022